VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 aprile 1999, presso l'Associazione Commercianti di Alessandria,

TRA

la Simco Distribuzione srl, rappresentata per i Punti Vendita della provincia di Alessandria, dai sigg. S. Invernizzi ed A. Gelpi, assistita dall'Associazione Commercianti di Alessandria, in persona del Direttore Dr. Roberto Cava assistito dal sig. Umberto Cattaneo;

E

la Filcams-Cgil di Alessandria, in persona del sig. Bruno Pasero;
la Fisascat-Cisl di Alessandia, in persona del sig. Ivano Orsuni;
la Uiltucs-Uil di Alessandria, in persona del sig. Luciano Sciascia;
presenti le R.S.A. dei Punti Vendita di Alessandria ed Acqui Terme

Premesso

che le OO.SS. hanno richiesto con lettera del 6.11.98, l'apertura della discussione per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, valido per i Punti Vendita della provincia di Alessandria, del 31.5.1995 e scaduto a tutti gli effetti economici e normativi al 31.12.97;

Visto

le informative date dall'azienda nel corso dei precedenti incontri relativamente all'andamento dei diversi Punti Vendita, con particolare riferimento alla situazione occupazionale;

si conviene che:

RELAZIONI SINDACALI

In un'ottica di consolidare e migliorare un clima positivo e costruttivo delle relazioni sindacali, le parti si incontreranno, nel periodo di vigenza del presente contratto, con periodicità annuale, su richiesta di una delle parti, per un esame dell'andamento e delle prospettive di sviluppo dei diversi Punti Vendita in provincia di Alessandria, con particolare riferimento agli andamenti occupazionali.
In riferimento a quanto sopra, le OO.SS. potranno richiedere di effettuare unitariamente l'assemblea dei lavoratori anche ove non siano costituite RSA. In caso di effettuazione dell'assemblea fuori dall'orario di lavoro e previo comunicazione dei partecipanti l'Azienda concederà per le ore svolte ed entro il limite previsto dal CCNL, altrettante ore di permesso da usufruirsi entro la settimana in cui è stata effettuata l'assemblea.
L'Azienda predisporrà nei propri punti vendita idonee bacheche ad uso sindacale in luogo accessibile per i lavoratori.

MERCATO DEL LAVORO: PART TIME

Per particolari esigenze dovute a difficoltà organizzative dovute ad assenze per malattie o infortuni o temporanee necessità legate alla intensificazione delle vendite, ai sensi dell'art.5 della legge 863/84, sono autorizzate per i lavoratori assunti a part time prestazioni di lavoro supplementare, oltre il monte di cui all'art. 53 del vigente CCNL rispetto al part time pattuito individualmente, e nel limite massimo di 120 ore annue, fatto salvo un maggior monte ore previsto dal rinnovo del CCNL.
L'Azienda comunicherà annualmente alle RSA e alle OO.SS. territoriali i dati relativi all'utilizzo del lavoro supplementare.

FERIE E P.I.R.

Fermo quanto previsto dagli artt. 31 e 33 del vigente ccnl in materia di regime di orario, i permessi individuali retribuiti verranno goduti in abbinamento ai turni di ferie nel periodo gennaio-novembre, previa programmazione calendarizzata, fatta salva la possibilità del lavoratore di usufruire, fermi il monte ore ed i criteri di cui all'art. 64 del vigente ccnl, di n. 2 giornate a titolo di P.I.R., fuori da quanto calendarizzato. In ogni caso, tutto il monte ore ferie/pir non usufruito al 15 ottobre, verrà calendarizzato con fruizione entro il 30 novembre.

ORARIO DI LAVORO

Al fine di evitare disparità di trattamento tra i lavoratori, le parti convengono che per tutti i dipendenti nelle settimane in cui cadono festività infrasettimanali e/o assenze l'orario giornaliero riferito alle stesse è convenzionalmente fissato nella misura di 1/6 dell'orario settimanale individuale. Le restanti ore verranno distribuite nei restanti cinque giorni ove programmabili (vedi festività e p.i.r.), fermo restando il diritto del lavoratore full/time di fruire, nell'ambito della settimana, di due mezze giornate di riposo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: differenze cassa

Al fine di ridurre il contenzioso relativo ai provvedimenti disciplinari in materia di differenze cassa, l'azienda, in caso di differenze cassa, adotterà i seguenti provvedimenti:

- dal 1° al 3° biasimo verbale
- dal 4° al 6° biasimo scritto
- dal 7° al 9° multa ore 1
- dal 10° al 12° multa ore 2
- dal 13° al 15° multa ore 3
- oltre la 16° multa ore 4

I provvedimenti per differenze cassa si applicano con riferimento agli eventi verificatesi nel corso dell'anno di calendario e non costituiscono precedente in materia disciplinare, previsto dal ccnl.
E' fatta salva la facoltà del lavoratore di ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dall'art.7 della L. 300/70 e dal Dlgsv. 80/98.

SALARIO AZIENDALE

Preso atto che l'accordo 31.5.95 ha esaurito i suoi effetti anche per la parte economica con il 31.12.97, e che, per il Punto Vendita di Ovada, in ragione della sua recente apertura, vale l'accordo specifico del 17.04.98, si conviene con effetto dalla sottoscrizione del presente accordo, l'erogazione di un premio aziendale, rientrante nella retribuzione mensile di fatto, nelle seguenti misure:

	Decorrenza 01.04.99	Decorrenza 01.04.2000	Decorrenza 01.09.2001	
P.V. AL-ACQUI				
1,2,3 livello	87.800	115.000	180.000	
4,5,6,7 livello	72.000	90.000	140.000	

	Decorrenza 01.01.2001	Decorrenza 01.01.2002	Decorrenza 31.12.2002	
P.V. OVADA				
1,2,3 livello	87.800	115.000	180.000	
4,5,6,7 livello	72.000	90.000	140.000	

Gli importi sopra definiti sono riferiti a lavoratori full- time e pertanto saranno riproporzionati in ragione del minor orario per il personale part time. Inoltre s'intendono applicati su 14 mensilità e su tutti gli istituti contrattuali.
Tale premio viene maturato e corrisposto trascorsi 24 mesi dalla data di assunzione.

Detto premio, in quanto costituente salario minimo aziendale per i Punti Vendita in essere nelle provincie di Alessandria, nelle misure sopra definite, assorbe ad ogni titolo ed effetto quanto erogato ai sensi dei punti 8 e 9 dell'accordo del 31.5.95. Gli aumenti sopra determinati, saranno assorbiti fino a concorrenza, solo per la parte eccedente gli importi decorrenti dall'1.4.99 per i punti vendita di Alessandria ed Acqui Terme, dall'01.01.2001 per il punto vendita di Ovada, da eventuali superminimi individuali concessi a qualsiasi titolo; fatto salvo che non si procederà ad assorbimento delle quote di premio aziendale sopra determinato per il personale in possesso di superminimi individuali concessi a titolo di ex/scatti di anzianità.

VALIDITA' ED EFFICACIA

Il presente accordo ha validità ed efficacia sino a tutto il 31.12.2002 per i Punti Vendita di Alessandria, Acqui Terme ed Ovada, per quanto non definito con l'accordo del 18.04.98.
Per quanto qui definito, le parti dichiarano di aver esaurito il confronto per quanto attiene sia le materie salariali che quelle normative.
Con il presente accordo le parti hanno esaurito il confronto previsto dall'intesa 18.04.98 per il punto vendita di Ovada.
Restano in vigore le parti salariali e normative, in quanto non modificate, previste dall'accordo 31.5.95.
Per la dovuta coerenza al sistema contrattuale e di relazioni sindacali qui pattuito, eventuali ulteriori richieste sia in ripetizione che in variazione alle materie qui trattate farebbero venir meno l'efficacia voluta dalle parti della contrattazione con il presente accordo conclusa.

Ugualmente, per le ragioni di cui sopra, ove nel periodo di vigenza del presente accordo, la gestione dei Punti Vendita della provincia di Alessandria venisse assunta dalla società controllante (Di.Tex.Al. spa) avente un proprio contratto integrativo aziendale, in considerazione della particolarità dei Punti Vendita interessati e di quanto soprarichiamato, il presente accordo manterrà efficacia, limitatamente ai contenuti dello stesso, sino alla sua scadenza per volontà delle parti.

Letto confermato e sottoscritto.

SIMCO DISTRIBUZIONE SRL — FILCAMS-CGIL

ASCOM ALESSANDRIA — FISASCAT-CISL

LE RSA — UILTUCS-UIL